

Bur n. 89 del 18/09/2015

(Codice interno: 305846)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1135 del 01 settembre 2015

Accordo tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna emoderivati. Art. 15, comma 1, della legge n. 219/05 e successive modifiche integrazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accordo tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna emoderivati. Art. 15, comma 1, della legge n. 219/05 e successive modifiche integrazioni.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Veneto ha, com'è noto, promosso sin dal 1998 un progetto di collaborazione interregionale per affrontare in termini di autosufficienza, qualità ed economicità di gestione, la raccolta del plasma e la produzione di emoderivati, progetto che è stato poi formalizzato con l'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP, recepito dalla Regione del Veneto con la DGR n. 3305 del 15 settembre 1998).

L'area organizzata in ambito AIP ha coinvolto 11 realtà territoriali: Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Valle d'Aosta (dal 01.01.2000), Toscana (dal 01.01.2001), Basilicata e Liguria (dal 01.01.2002), Umbria (dal 01.01.2005).

Il servizio attualmente in essere prevede il ritiro ed il trasferimento nello stabilimento di lavorazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti, al fine della produzione - quale risultato finale della lavorazione "in comune" del plasma - delle seguenti specialità medicinali: Albumina, Gammaglobuline polivalenti endovena, Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, Antitrombina.

In attuazione del sopra citato Accordo, il Veneto, in qualità di Regione Capofila, ha stipulato con l'allora Ditta Farma Biagini (poi Kedrion S.p.A.), anche a nome e per conto delle altre Regioni e Province Autonome, una convenzione unica, di durata biennale (1999/2000), per il servizio di lavorazione plasma e produzione di plasmaderivati, in seguito rinnovata per gli anni 2001/2002 (DGR n. 407/01). Successivamente, per il biennio 2003/2004, è stata indetta nuova gara di appalto (DGR n. 978/03) e stipulato un nuovo contratto con la ditta risultata aggiudicataria, la Kedrion S.p.A., registrato a Venezia in data 8 luglio 2003 al n. 2754 - Atti Privati. Tale rapporto convenzionale è stato quindi rinnovato per il biennio 2005/2006 (DDGR n. 4305/04 e n. 752/05). Con successive DDGR nn. 2051/06 e 735/07, 3815/07 e 840/08 la suddetta convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 e 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 sulla base di quanto disposto dalle Leggi n. 219/05 e n. 296/06 (Finanziaria 2007). In assenza di aggiornamenti normativi, con successive DDGR nn. 2189/08 e 748/09, 2330/09 e 853/10, 1619/10, la convenzione è stata prorogata rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 e 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi delle Leggi n. 219/05 e n. 96/10.

In previsione della scadenza del contratto in essere, la Regione del Veneto, quale Capofila dell'AIP, per il tramite del CRAT (DDGR nn. 1610/02, 2420/03 e 4166/07), si è attivata per la verifica dello status della normativa in materia, nell'ottica di garanzia della continuità del servizio di plasmaderivazione: con DGR n. 1579/11 è stata quindi prorogata la convenzione in essere per il periodo 01.01.2012-30.06.2012, con DGR n. 510/12 per il periodo 01.07.2012-31.12.2012, con DGR n. 2098/12 per il periodo 01.01.2013-30.06.2013, con DGR n. 691/13 per il periodo 01.07.2013-31.12.2013, con DGR n. 1945/13 per il periodo 01.01.2014-30.06.2014, con DGR n. 775/14 per il periodo 01.07.2014-31.12.2014, con DGR n. 2171/14 per il periodo 01.01.2015-30.06.2015 e con DGR n. 762/15 per il periodo 01.07.2015-31.12.2015.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 dei decreti 12 aprile 2012 attuativi delle Leggi nn. 219/05, 96/10 e 10/11 si è avviato concretamente il percorso per l'indizione delle nuove gare della plasmaderivazione. In seguito, la Legge n. 189/12 ha disposto l'abrogazione del comma 6 dell'art. 15 della Legge n. 219/05 che prevedeva che la stipula delle convenzioni non avvenisse prima che fossero decorsi 12 mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministro con il quale vengono individuati i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di plasmaderivati autorizzati. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2015 del decreto 5 dicembre 2014 di individuazione dei centri ed aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome si è definito il quadro normativo per l'indizione delle nuove gare della plasmaderivazione nazionale.

A tal fine, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto con comunicazione del 28 aprile 2015 ha richiesto alle Regioni e Province Autonome dell'attuale Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione, in previsione della gara, di manifestare la volontà di aderire ad un nuovo accordo interregionale per la plasmaderivazione per il quale la Regione del Veneto ha confermato il ruolo di stazione appaltante. A tale proposta hanno dato la loro adesione formale le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Province Autonome di Trento e Bolzano.

Con DGR n. 431/14 la Giunta Regionale ha demandato al Centro Regionale Acquisiti per la Sanità (CRAS) il compito delle procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione dell'appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna emoderivati.

Con Decreto del Direttore Sezione Controlli, Governo e Personale SSR n. 44 del 19 maggio 2015 si è proceduto alla nomina del Gruppo Tecnico per la stesura del Capitolato Tecnico.

Con note prot. n. 57 del 7 luglio 2015 e prot. n. 58 del 8 luglio 2015 il Responsabile del CRAT trasmetteva il testo dell'Accordo ai Responsabili delle Strutture Regionali di Coordinamento per le Attività trasfusionali delle Regioni e Province Autonome aderenti ai fini di acquisire eventuali osservazioni da parte delle loro Amministrazioni.

In considerazione della peculiarità della lavorazione del plasma avviato al frazionamento industriale che prevede dal ritiro del plasma alla consegna dei relativi emoderivati un arco temporale di oltre 24 mesi, con l'aggiudicazione della nuova gara andranno preservate le attività connesse al precedente appalto riscontrando con gli aderenti dell'accordo in essere le idonee soluzioni organizzative per garantire la continuità del servizio.

Tanto rilevato, si procede all'approvazione dei contenuti dell'Accordo in oggetto di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. n. 219/05;

Visto il D.lgs. n. 219/06;

Visto il D.lgs. n. 207/07;

Visto il D.lgs. n. 208/07;

Visto il D.lgs. n. 261/07;

Vista la L. n. 96/10;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome n. 242/10;

Vista la L. n. 10/11;

Vista la L. n. 189/12;

Visti i DD.MM. 12 aprile 2012 pubblicati sulla GURI n. 147 del 26 giugno 2012;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome n. 149/12;

Vista la L. 11/15;

Visto il Decreto del Ministro 5 dicembre 2014 pubblicato sulla GURI n. 80 del 7 aprile 2015;

Viste le proprie deliberazioni n. 3305/98, n. 407/01, n. 1610/02, n. 2420/03, n. 978/03, n. 2420/03, n. 4305/04, n. 752/05, n. 2051/06, n. 735/07, n. 3815/07, n. 4166/07, n. 840/08, n. 2189/08, n. 748/09, n. 2330/09, n. 853/10 n. 1619/10, n. 1579/11, n. 510/12, n. 606/12; n. 2098/12, n. 691/13, n. 1356/13, n. 1945/13, n. 431/14, n. 775/14, n. 2171/14 e n. 762/15;

Viste le note citate in premessa, agli atti;

delibera

1. di approvare il nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP), di cui all'**Allegato A**, tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali e produzione, stoccaggio e consegna emoderivati;
2. di prevedere attraverso la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR ed il CRAT le idonee soluzioni organizzative per garantire la continuità del servizio di plasmaderivazione tra il precedente ed il nuovo Accordo Interregionale, in considerazione della peculiarità del ciclo di lavorazione del plasma avviato al frazionamento industriale che può richiedere un arco temporale di oltre 24 mesi per essere completato;
3. di demandare al Direttore Generale Area Sanità e Sociale la stipula del presente Accordo;
4. di provvedere agli adempimenti derivanti da quanto sopra, attraverso appositi decreti del Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, per l'assunzione degli impegni contabili nel bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2016;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1135 del 01 settembre 2015**

pag. 1/5

Accordo interregionale

tra le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato all'aggiudicazione dell'appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni e Province sopraindicate e produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati.

Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano:

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina per le attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009”;

VISTA la legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”;

VISTO l'accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012, recante “Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012, recante “Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 12 aprile 2012, recante “Modalità per la presentazione e valutazione delle istanze volte ad ottenere l’inserimento tra i centri e le aziende di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province Autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);

VISTA la legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 5 dicembre 2014, recante “Individuazione dei centri e aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le regioni e le province autonome per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale”;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”;

CONSIDERATO in modo particolare la positiva esperienza avviata con la DGR n. 3305/98 con la quale è stato istituito l’Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione tra le Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano, successivamente integrato con la partecipazione delle Regioni Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta;

CONSIDERATA l’adesione formale al nuovo Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (NAIP) da parte delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il servizio di lavorazione del plasma e di produzione di emoderivati.

Tutto ciò premesso, considerato che si intende formi parte integrante del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Fondamento normativo, oggetto e finalità

Il presente accordo trae la sua fonte normativa dall’art. 15, comma 1, della legge n. 219/05 che prevede che le Regioni e le Province Autonome, singolarmente o consorziandosi fra loro, possano stipulare, sulla base di uno schema tipo, convenzioni con i centri e le Aziende, autorizzate ai sensi del comma 5 del medesimo art. 15, per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale. Tale accordo ha per oggetto la partecipazione unitaria delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano all’aggiudicazione dell’appalto interregionale per il servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma e produzione, stoccaggio e consegna di emoderivati.

L’accordo ha lo scopo di far convergere, in modo unanime e sinergico, le volontà delle singole Regioni e Province Autonome al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue ed emoderivati, così come determinato dal legislatore con la legge n. 219/05. L’autosufficienza in emoderivati nell’ambito dell’accordo deve essere ottenuta in condizioni di qualità e sicurezza, così come previsto dalla normativa vigente, sia per quanto compete al fornitore della materia prima plasma, sia alla Ditta di frazionamento. L’aggregazione tra le Regioni e Province Autonome aderenti all’accordo deve essere altresì finalizzata ad ottenere le più vantaggiose condizioni operative e contrattuali con la Ditta di frazionamento.

Art. 2**Durata dell'accordo**

Tutti gli effetti del presente accordo decorrono a partire dalla data della sua sottoscrizione e sono destinati a cessare contestualmente a partire dalla data di risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 3**Ammissione di nuove Regioni**

E' consentita l'adesione successiva all'accordo di altre Regioni.

L'accettazione della domanda di ammissione presuppone il consenso espresso di tutte le altre parti aderenti all'accordo e deve essere funzionale ad un ulteriore miglioramento degli obiettivi organizzativi e qualitativi fondanti il presente accordo.

Art. 4**Regione capofila**

Le Regioni e Province Autonome parti dell'accordo, con il presente atto, designano la Regione del Veneto quale Regione capofila.

La Regione del Veneto, in quanto Regione capofila, è delegata, in nome e per conto delle Regioni e Province Autonome firmatarie del presente accordo, ad indire asta pubblica per l'appalto del servizio de quo.

L'aggiudicazione della gara d'appalto costituisce impegno di contratto che sarà stipulato tra la Regione Veneto - in nome e per conto di tutte le Regioni e Province Autonome parti dell'accordo - e la ditta aggiudicataria.

Art. 5

La regione capofila oltre a svolgere le funzioni sopraindicate, attraverso il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) costituisce il fulcro gestionale delle attività in relazione a quanto previsto dalla convenzione con la ditta aggiudicataria.

Art. 6**Costituzione del Gruppo di Coordinamento**

Le Regioni e Province Autonome istituiscono un Gruppo di Coordinamento con funzioni propositive di indirizzo, consulenza, programmazione in materia di lavorazione del plasma e produzione di emoderivati, di monitoraggio e verifica dell'andamento dell'accordo in oggetto e della convenzione con la ditta aggiudicataria prevedendo, se necessario, audit presso la stessa.

Art. 7**Composizione e funzionamento del Gruppo di Coordinamento**

Il Gruppo di Coordinamento si compone:

- a) dal responsabile della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) delle Regioni e Province Autonome aderenti;
- b) da una figura amministrativa per ogni Regione e Provincia Autonoma aderente;
- c) da cinque Rappresentanti del Volontariato del Sangue nominati dalle Associazioni e Federazioni maggiormente rappresentative dei Donatori di Sangue delle Regioni e Province Autonome aderenti. Il criterio di rappresentatività si basa sul numero di donazioni effettuate dai propri soci nell'ambito delle Regioni e Province Autonome aderenti all'Accordo Interregionale. I Rappresentanti del Volontariato del Sangue hanno la facoltà di esprimere pareri, non vincolanti, su tutte le problematiche oggetto di analisi e valutazione da parte del Gruppo di Coordinamento ed, in particolare, su quelle concernenti l'autosufficienza regionale, interregionale e nazionale del sangue ed emoderivati; hanno diritto di voto sulla approvazione del documento annuale relativo all'attività di programmazione interregionale in materia di raccolta plasma e produzione di emoderivati e di sue eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in corso di esercizio. In relazione a specifiche questioni di notevole complessità e rilevanza il Coordinatore, su richiesta di almeno un componente, può far partecipare ai lavori del Gruppo, senza diritto di voto, esperti particolarmente qualificati.

Le riunioni del Gruppo di Coordinamento sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Il Gruppo decide a maggioranza semplice dei partecipanti.

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore del Gruppo di Coordinamento sono individuati, con riferimento anche ai volumi di plasma conferito dalle rispettive Regioni, rispettivamente, nella persona del Responsabile della SRC della Regione del Veneto e nella persona del Responsabile della SRC della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il Gruppo di Coordinamento ha sede presso gli Uffici della Direzione Regionale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.

Il CRAT della Regione del Veneto svolge funzioni di segreteria del Gruppo di Coordinamento ed, in particolare, fornisce la documentazione e l'assistenza necessarie per i componenti del Gruppo di Coordinamento, coadiuva il Coordinatore, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Gruppo di Coordinamento, provvede all'attività di verbalizzazione delle determinazioni assunte e dei pareri espressi dal Gruppo di Coordinamento, supporta il Coordinatore nella gestione degli aspetti di compensazione economica derivanti dal presente accordo.

Art. 8

Diritti e obblighi delle Regioni e Province Autonome

Poiché l'autosufficienza nazionale si basa sulla donazione volontaria, periodica e non remunerata, le parti assicurano che il plasma destinato alla lavorazione ed alla produzione di plasmaderivati provenga da donatori volontari periodici e non remunerati e che risponda in termini di qualità e sicurezza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Le Regioni e le Province Autonome predispongono annualmente per il soddisfacimento degli obiettivi di autosufficienza regionale un piano di raccolta di plasma per il frazionamento industriale ed una stima del proprio fabbisogno di emoderivati coerente con la definizione ed attuazione di specifici programmi di utilizzo appropriato degli stessi.

Ogni anno, entro il mese di settembre, le Regioni e le Province Autonome si impegnano quindi a presentare, attraverso la propria SRC, alla riunione del Gruppo di Coordinamento dell'accordo:

- il piano regionale di produzione di plasma destinato al frazionamento industriale;
- la quota di emoderivati da conto lavorazione necessari per soddisfare il fabbisogno regionale relativo alle strutture ospedaliere pubbliche ed, eventualmente, private del proprio territorio;
- la quota di emoderivati eccedenti il fabbisogno regionale da rendere disponibili presso le Regioni e Province Autonome facenti parti dell'accordo e, soddisfatto il fabbisogno interno all'accordo, presso altre regioni per il programma di autosufficienza nazionale; gli emoderivati ed, eventualmente, i semilavorati dell'accordo eccedenti il fabbisogno nazionale potranno essere utilizzati, d'intesa con l'Autorità nazionale, per il programma di autosufficienza europea, nonché per programmi di cooperazione internazionale o per fini umanitari.

I dati sopra indicati costituiscono il contenuto del documento programmatico annuale unico a valenza interregionale che dovrà essere redatto dal Gruppo di Coordinamento e successivamente prodotto dalla Regione capofila alla Ditta.

Le parti contraenti si impegnano ad istituire tra loro una modalità univoca di colloquio informativo, secondo i tempi e le modalità individuate dal gruppo di coordinamento.

Art. 9

Recesso unilaterale dall'Accordo

E' previsto il recesso unilaterale dall'accordo con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione della richiesta, in considerazione della complessità del processo di lavorazione e delle procedure amministrative correlate.

art. 10

Oneri

La Regione capofila si impegna a sostenere interamente gli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure per l'indizione della gara d'appalto (pubblico incanto).

Le Regioni e Province aderenti al presente accordo partecipano agli oneri derivanti dall'attività di coordinamento svolta dal CRAT della Regione del Veneto mediante un contributo annuale, stimabile in euro 50.000,00, approvato dal Gruppo di Coordinamento e ripartito pro quota sulla base delle percentuali di conferimento plasma.

art. 11

Compensazioni economiche degli emoderivati

Le compensazioni economiche relative agli emoderivati scambiati fra le Regioni e le Province Autonome aderenti al presente accordo, tenuto conto del piano regionale di cui all'art. 8, verranno regolate attraverso i meccanismi consolidati della mobilità sanitaria interregionale sulla base di tariffe definite ed approvate dal Gruppo di Coordinamento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE